

N. V.G. 14094/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Spec. Impresa

Il Tribunale, riunito in **camera** di consiglio in persona dei signori magistrati:

dr. Raffaele Del Porto, presidente rel.

dr. Carlo Bianchetti, giudice

dr. Davide Scaffidi, giudice

ha pronunciato il seguente decreto nel procedimento ex art. 2409 e **2545 quinquiesdecies c.c.** iscritto al n. 14094/2023 relativo alla società ~~Tripudio Società Cooperativa Sociale Onlus~~.

Letti gli atti e i documenti del procedimento, sciogliendo la riserva di cui all'udienza odierna, osserva quanto segue.

1. Con ricorso ex art. 2409 e 2545 *quinquiesdecies* c.c. depositato in data 15.9.2023, ~~BE~~ ~~BE~~, ~~Carlo P~~, ~~La~~ ~~Tripudio~~ "in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della ~~Associazione Il Tripudio~~ e ~~Luigi D~~, soci di ~~Tripudio Società Cooperativa Sociale Onlus~~ (da ora, per brevità, ~~Tripudio~~), hanno denunciato al tribunale (asserite) gravi irregolarità nella



gestione della società da parte delle amministratrici Dina ~~RAFFAELLA SOLINI~~ e ~~MARILYN ACQUILLI~~ (rispettivamente presidente e componente del c.d.a.), consistenti, essenzialmente, in:

i) attribuzione di un "superminimo" in loro favore (pari, rispettivamente, a € 500,00= e 600,00= mensili) in difetto di rituale approvazione del c.d.a.;

ii) attribuzione, sempre in loro favore, di un'incentivazione di € 346,00=, quanto alla Solini ed € 1.426,00=, quanto alla ~~ACQUILLI~~, sempre in difetto di rituale approvazione del c.d.a.;

iii) riconoscimento di rimborsi chilometrici ingiustificati sempre in favore delle due amministratrici;

iv) mancato rispetto dell'orario di lavoro da parte della ~~ACQUILLI~~;

v) ammissione dei nuovi soci ~~FEDERICA ACQUILLI~~ (assunto anche quale autista della cooperativa) e ~~MARILYN ZAPPALÀ~~ "al fine di ottenere la loro rielezione a componenti del C.d.A. ed estromettere i ricorrenti dalla gestione sociale";

vi) decisione di recedere dal contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile di proprietà della comodante Intesa Sanpaolo s.p.a.;

vii) distribuzione di utili "attraverso l'aumento della quota dei soci lavoratori";

viii) attribuzione di un ulteriore "superminimo" di € 200,00= in favore della madre della ~~ACQUILLI~~ "senza alcun passaggio in c.d.a.".



Si sono costituite in giudizio la S. [redacted] e la A. [redacted] contestando sotto vari profili la fondatezza della denuncia (in particolare, per difetto di attualità di alcune delle irregolarità denunciate, irrilevanza della - pretesa - lesione di interessi personali dei soci, insindacabilità - per ragioni di mera convenienza economica - delle scelte gestorie operate dall'organo amministrativo) e hanno concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La socia e componente del c.d.a. M. [redacted] [redacted], nonostante la rituale notificazione del ricorso-decreto, non si è costituita.

Si è costituita in giudizio T. [redacted], in persona del nominato curatore speciale, che, previo esame delle irregolarità denunciate, e *"considerato [...] che la richiesta non può prescindere dal previo accertamento della sussistenza delle violazioni denunciate, che devono essere connotate da particolare gravità"*, ha concluso per l'insussistenza, allo stato, dei presupposti per la richiesta *"revoca di tutti i componenti del consiglio di amministrazione ed alla contestuale nomina di un amministratore giudiziario"*.

Si è poi rimesso alla decisione del tribunale in ordine alla richiesta di ispezione, onde fare piena luce su alcune delle irregolarità denunciate.

Il ricorso-decreto è stato, infine, notificato all'autorità di vigilanza (individuata dai ricorrenti in Confcooperative), che non



si è costituita in giudizio.

2. Dottrina e giurisprudenza del tutto prevalenti concordano nel ritenere la natura *latu sensu* cautelare e di urgenza dello strumento di cui all'art. 2409 c.c., apprestato dall'ordinamento per una pronta reazione a gravi irregolarità degli organi sociali, dotate di carattere attuale e conseguente non scemata potenzialità lesiva.

Sulla scorta di tale premessa, il ricorso è infondato e va perciò respinto.

La natura eterogenea delle censure formulate dalla ricorrente ne impone l'esame separato.

3. Riconoscimento dei "superminimi" e di incentivazioni in favore della ~~Società~~ e della ~~Acquisto~~ (socie, amministratrici e dipendenti di ~~Tra~~), nonché di ~~Ha~~ ~~Ma~~ (dipendente della società e madre della ~~Acquisto~~).

Le irregolarità denunciate debbono ritenersi ormai superate, atteso che, come chiarito dalle resistenti, il riconoscimento dei "superminimi" è cessato da più di un anno (la circostanza, ricavabile dalle buste paga prodotte, è rimasta priva di specifica contestazione da parte dei ricorrenti).

Altrettanto deve poi dirsi quanto all'attribuzione delle incentivazioni in favore della ~~Società~~ e della ~~Acquisto~~, che gli stessi ricorrenti riconducono ad un unico episodio collocato ne -



l'ormai remoto - maggio 2022.

Nel difetto del requisito dell'attualità delle (pretese) irregolarità, i ricorrenti potranno pertanto avvalersi degli ulteriori strumenti approntati dall'ordinamento per coltivare le loro doglianze.

4. Quanto al riconoscimento dei rimborsi chilometrici in favore delle amministratrici, va ribadito che le irregolarità che giustificano il ricorso allo strumento, assai incisivo, apprestato dall'art. 2409 c.c., debbono essere - per espressa previsione normativa - gravi, con la conseguente irrilevanza di irregolarità che, pur astrattamente prospettabili, risultino prive di tale carattere.

Nel caso in esame, la ~~Se~~ e la ~~Ad~~ hanno, in primo luogo, allegato le circostanze che giustificano il riconoscimento di tali rimborsi (legate alle mansioni loro affidate, in qualità di amministratrici e dipendenti: vedile riepilogate alle pagg. 13 e 14 della comparsa di costituzione).

Si aggiunga che l'esame delle buste paga prodotte conferma che tali rimborsi ammontano, di norma, a poche centinaia di euro mensili, risultando perciò eccezionale il riconoscimento della più rilevante somma di € 814,00= in favore della ~~Se~~ nel solo mese di maggio 2022.

La natura della voce in esame impone poi di disattendere la



doglianza dei ricorrenti, secondo cui i rimborsi chilometrici sarebbero "privi di documentazione a riscontro" (adempimento, all'evidenza, inesigibile).

Gli scarni elementi offerti dai ricorrenti non consentono perciò di ritenere integrato il requisito del "fondato sospetto" delle irregolarità denunciate e tali irregolarità risulterebbero in ogni caso, come ricordato, prive del requisito della gravità, sempre richiesto dall'art. 2409 c.c.

Ne deriva l'infondatezza del ricorso anche con riferimento a tali irregolarità.

5. Il mancato rispetto dell'orario di lavoro da parte della Aousji costituisce illecito ascrivibile alla sua attività di dipendente e non di amministratrice (attività quest'ultima che non richiede - di norma - il rispetto di orari predeterminati).

6. L'ammissione dei nuovi soci ~~F.lli A.lli~~ (zio della ~~A.lli~~) e ~~M.lli Z.lli~~ non appare in alcun modo idonea a recare un pregiudizio alla società, tenuto conto, in particolare, della peculiare natura che è propria della società cooperativa, caratterizzata dalla nota regola della "porta aperta".

Tale ammissione, quindi, qualora effettivamente illegittima, potrà essere contrastata dagli odierni ricorrenti avvalendosi degli ulteriori strumenti approntati dall'ordinamento.

7. I chiarimenti forniti dalle resistenti (rimasti incontestati)



impongono d'escludere che il recesso dal contratto di comodato immobiliare stipulato con Intesa Sanpaolo s.p.a. abbia comportato un danno per la società o risulti caratterizzato anche da mera potenzialità lesiva.

Le resistenti hanno difatti chiarito che l'immobile concesso in comodato a ~~Trapezio~~ era ormai da tempo (luglio 2022) utilizzato solo da soggetti terzi, peraltro in violazione delle norme pattizie, "restando tuttavia le spese fisse di gestione dell'immobile (riscaldamento, spese condominiali, verifiche caldaia ed estintori) a carico esclusivo della Cooperativa" (circostanze rimaste entrambe, come detto, incontestate).

Il recesso dal contratto ha perciò comportato non un danno, ma anzi un apprezzabile risparmio di costi, con conseguente beneficio economico per la cooperativa.

8. Va rilevata l'irrilevanza - ai fini della denuncia di cui all'art. 2409 c.c. - di tutte quelle irregolarità lesive di diritti individuali dei soci, inidonee, per loro natura, a recare pregiudizio alla società.

9. Va disattesa, per il suo tenore del tutto generico, la censura relativa alla "distribuzione di utili attraverso l'aumento della quota dei soci lavoratori", rimasta priva di ulteriori (e più comprensibili) specificazioni.

10. Quanto alle doglianze relative allo svolgimento del consiglio



di amministrazione della società tenutosi nel (lontano) 12.11.2019, sembra infine palese il difetto del requisito dell'attualità.

11. Il ricorso ex art. 2409 c.c. va perciò respinto, con condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla società e dagli amministratori resistenti (costituiti) per il presente procedimento, che si liquidano, per ciascuna parte, in € 3.329,00= per compensi (liquidati i valori medi per tutte le fasi dello scaglione superiore per i procedimenti di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile), oltre 15% per spese generali e accessori di legge (riconosciuto un unico compenso alle due amministratrici, che hanno svolto difese comuni)

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti ~~Bruno Bellini, Carlo~~  
~~Pezzoli, Laura T...~~, ~~Ass...~~ Il ~~T...~~ e ~~L...~~  
~~D...~~, in solido, al pagamento della somma di € 3.329,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, in favore della resistente ~~T...~~ ~~S...~~ Cooperativa ~~S...~~ ~~O...~~ e della somma di € 3.329,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, in favore delle resistenti Dina ~~R...~~ ~~S...~~ e ~~M...~~ ~~A...~~, a titolo di rifusione delle spese del procedimento.

Si comunichi alle parti.

Brescia 24.11.2023.

Pagina 8





Il presidente est.  
dott. Raffaele Del Porto

